



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI MANTOVA

O.d.S. n° 12/2020

Prot. N. 055 /2020 I

Linee operative per Emergenza COVID-19 negli Uffici giudiziari della Procura della Repubblica di Mantova

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legge 8 marzo 2020, n. 11, recante “*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n 60 del 8 marzo 2020;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 , 9 e 11 marzo 2020 (dalla data di efficacia delle disposizioni del DPCM 11 marzo 2020, cessano di produrre effetti, ove incompatibili, le misure di cui ai DPCM 8 e 9 marzo 2020), recanti misure per il contenimento e per il contrasto del diffondersi del virus Covid-19;

Viste le linee guida emerse in sede di video conferenza dei Capi degli Uffici giudiziari del Distretto di Brescia in data 9 marzo 2020;

Visti i precedenti provvedimenti di quest'Ufficio, tra cui l'ultimo OdS n.11 del 9 marzo 2020 avente ad oggetto “*Emergenza Epidemiologica da COVID-19 – DPCM 8 marzo 2020 – D.L. 8 marzo 2020 n.11*”, con il quale sono state adottate misure organizzative per l'accesso del pubblico agli Uffici giudiziari della Procura della Repubblica di Mantova e per la riduzione dell'orario di apertura al pubblico, tenuto conto che il citato decreto legge 8.3.2020 n. 11 autorizza i capi degli uffici giudiziari con l'art. 2 comma 2 lett. a) a “*limitare l'accesso del pubblico agli uffici garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti*”, con la lett. b) a limitare l'orario di apertura al pubblico degli uffici, con la lett. c) alla regolamentazione di accesso ai servizi;

Viste le delibere del CSM adottate in data 5.3.2020 e in data 11.3.2020;

Vista la restante normativa primaria e secondaria in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Considerato che il suddetto decreto legge n.11/ 2020 – come ha sottolineato il CSM *“nella duplice prospettiva di contenere il rischio di diffusione dell'epidemia che lo svolgimento ordinario dell'attività giudiziaria può determinare e, nel contempo, di salvaguardare “per quanto possibile, continuità ed efficienza” di quest'ultima”* – ha individuato due diverse fasi:

- la prima fase, fino al 22 marzo 2020, per la quale sono dettate disposizioni destinate a fare fronte alle esigenze di immediato intervento per contrastare la diffusione del contagio, consistenti nel differimento d'ufficio delle udienze e nella sospensione dei termini, salvi i procedimenti di cui all'art. 2 comma 2 lett. g) del citato D.L.;
- la seconda fase, dal 23 marzo 2020 al 31 maggio 2020, per la quale è rimessa ai dirigenti degli uffici l'adozione, secondo un iter proceduralizzato (art.2, comma 1), *“di misure organizzative anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico sanitarie dettate dalle autorità al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone”* (art.2, comma 2) ;

Considerato che tutti i richiamati provvedimenti normativi e regolamentari evidenziano la necessità di:

- di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;
- di agevolare e promuovere, durante il periodo di efficacia dei DPCM 8 e 9 marzo 2020 (*sino al 3 aprile*) e del DPCM 11 marzo 2020 (efficace dal 12 marzo al 25 marzo 2020), la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie;
- di verificare l'operatività di quanto previsto dall'art. 2 comma 1, lettera r) in materia di applicazione del “lavoro agile”, nei casi in cui sia possibile tecnicamente senza arrecare problemi organizzativi e allo ordinato svolgimento del lavoro;
- di agevolare, in tale ottica e sempre nel suddetto periodo sino al 3 aprile 2020, il lavoro da remoto o telematico dei magistrati quale modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie, salva l'impossibilità tecnica e fermi restando gli obblighi relativi alle urgenze, ai turni, alle attività giudiziarie che riguardano servizi essenziali, nonché

14

all'espletamento delle attività che non possono essere compiute da remoto o in maniera telematica;

- di mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro (allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020 relativo alle misure igienico - sanitarie);

- di evitare ogni forma di assembramento di persone nei luoghi di lavoro, oltrechè nei luoghi pubblici o aperti al pubblico;

- di applicare la massima flessibilità negli istituti contrattuali e normativi, a tutela della salute del lavoratore;

- di invitare il personale che ritenga di fruire di giorni di ferie, congedo ordinario 2019 e/o 2020, riposi compensativi, congedo parentale, art. 32 o altri istituti contrattuali, a concordare con il responsabile dell'Ufficio i giorni o i periodi di assenza;

Ricordato, in sintesi, quanto il citato Decreto legge n. 11 /2020 prevede per gli aspetti di principale interesse per l'Ufficio:

- viene introdotto, con efficacia immediata, un **«periodo cuscinetto»**, che va da lunedì 9 marzo a domenica 22 marzo 2020, durante il quale - salve le eccezioni ivi previste - le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 22 marzo 2020;

-in materia penale fanno eccezione alla regola del rinvio d'ufficio e, quindi, saranno normalmente tenute le udienze dei procedimenti di seguito indicati:

- convalida dell'arresto o del fermo;
- procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini dell'articolo 304 c.p.p. (termini di durata massima della custodia cautelare);
- procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive;
- procedimenti nei quali i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, nei seguenti casi:
 - a) udienze di procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 1975, n. 354;
 - b) udienze di procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;

- c) udienze nei procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione;
- d) udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni;
- e) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessita di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 c.p.p., nei quali la dichiarazione di urgenza e fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile.

-Per i procedimenti con imputati non detenuti e imputati detenuti che, nei casi previsti, ne chiedano la trattazione, il rinvio dei procedimenti a carico degli imputati non detenuti impone la separazione del procedimento nei confronti di questi ultimi, conseguenza derivante dal rinvio per legge dei procedimenti a carico degli imputati non detenuti.

-Per quanto riguarda gli Uffici del Giudice di Pace, le udienze non sottoposte a sospensione/differimento d'ufficio sono quelle di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di Paesi terzi;

-Durante il medesimo periodo sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti rinviati, ferme le eccezioni previste : il riferimento a "*qualsiasi atto*" si interpreta nel senso della applicabilita anche ai termini previsti per gli atti di competenza del P.M., tra cui i termini relative agli avvisi Artt. 415 bis cpp e 408 cpp (questa è stata l'interpretazione prevalente in sede di conferenza distrettuale dei capi degli uffici del Distretto di Brescia);

-ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.

-Ai procedimenti nei quali le udienze sono rinviate d'ufficio, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 (sospensione della prescrizione) e 5 (computo ai fini della l. n. 89/2001) dell'art. 2 del Decreto Legge, restando altresì ferma l'applicazione dell'art. 10 del D.L. 2 marzo 2020, n. 9.

-In tutti i casi in cui opera il rinvio, in particolare, restano sospesi i seguenti termini:

- i termini di prescrizione dei reati per i quali si procede;
- i termini massimi di custodia cautelare di cui all'art. 303 cod. proc. pen., e specificamente i termini di fase e i termini complessivi, fermi restando, secondo l'interpretazione prevalente, i termini massimi di fase



e il termine massimo finale, di cui all'art. 304, comma 6, cod. proc. pen., che non è fatto oggetto di richiamo;

- i termini di proposizione della richiesta di riesame, per i casi in cui l'imputato in stato di restrizione cautelare non abbia fatto espressa richiesta di trattazione del procedimento;
- i termini (trenta giorni dalla ricezione degli atti) entro i quali la Corte di Cassazione deve decidere sui ricorsi avverso i provvedimenti del Tribunale del riesame e del Tribunale dell'appello cautelare;
- i termini entro i quali il giudice del rinvio, in caso di annullamento dell'ordinanza applicativa della misura coercitiva oggetto di riesame, deve decidere (dieci giorni dalla ricezione degli atti) e deve depositare l'ordinanza (trenta giorni dalla decisione);
- i termini entro i quali, in caso di riesame del decreto di sequestro, deve essere proposta la richiesta, e l'impugnazione deve essere decisa, pur quando l'interessato ne abbia chiesto il differimento;
- per i procedimenti di prevenzione, i termini entro cui deve essere emesso il provvedimento di confisca, a far data dall'immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario, e la Corte di appello, in caso di impugnazione del decreto di confisca, deve pronunciarsi dal deposito del ricorso.

-Il periodo suddetto di stasi procedimentale non può essere computato ai fini della determinazione del tempo del processo ai fini della domanda di equa riparazione, ai sensi dell'art. 2, l. n. 89 del 2001.

Ferma l'applicazione dell'art. 472, co. 3, c.p.p., a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto e sino al 31.5.2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto.

Per il periodo successivo al periodo cuscinetto, quindi dal 23.3.2020, e con effetti sino al 31.5.2020, il decreto legge prevede che i Capi degli uffici giudiziari, sentita l'Autorità sanitaria regionale per il tramite del Presidente della Giunta della Regione e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati, adottino, d'intesa con il Presidente della Corte e il Procuratore Generale, misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, comprese linee guida vincolanti per la trattazione delle udienze (limitazione dell'accesso del pubblico, limitazione, dell'orario di apertura al pubblico, regolamentazione dell'accesso ai servizi, scaglionamento dell'utenza per orari fissi, e ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento, trattazione delle udienze civili e penali a porte chiuse, trattazione delle udienze civili mediante collegamenti da



remoto, rinvio, con alcune eccezioni, delle udienze civili e penali a data successiva al 31.5.2020).

Tutto ciò premesso e considerato che è necessario organizzare l'assetto amministrativo dell'Ufficio giudiziario a garanzia dei servizi che devono essere comunque gestiti nel periodo dal 9 al 22 marzo 2020, e comunque sino al 3 aprile 2020, periodo considerato dai DPCM 8 e 9 marzo 2020 per ragioni di igiene pubblica (il periodo di efficacia invece del DPCM 11 marzo 2020 per le misure ivi previste è sino al 25 marzo), sulla base delle disposizioni primarie e secondarie sopra richiamate, in relazione alla situazione epidemiologica e del carattere particolarmente diffusivo della epidemia e in dipendenza delle risorse dell'Ufficio giudiziario,

invita

il personale amministrativo e di magistratura, interessato alla fruizione dei periodi di congedo ordinario 2019 e/o 2020, riposi compensativi, congedo parentale, art. 32 o altri istituti contrattuali, nel periodo compreso dai DPCM citati, a farlo presente al Direttore amministrativo e saranno valutati piani di ferie, turni, concessioni periodi spettanti e relativi presidi del personale amministrativo per le attività urgenti, secondo un calendario a cura del Direttore Amministrativo,

invita

il personale amministrativo che può rientrare, per tipologia di lavoro, nel "lavoro agile"- (Rif.Prot. DOG 46076.U del 4/3/2020 , nota 9/3/2020 del DOG Ministero Giustizia che fa riferimento all'avvio di una infrastruttura tecnologica che consente l'accesso remoto, in sicurezza, ai dipendenti, previamente autorizzati, ai sistemi informativi che sono normalmente fruibili esclusivamente tramite postazioni di lavoro attestate sulla rete unitaria della giustizia:CALLIOPE, SCRIPT@, SICOGE,SIAMM), secondo le categorie previste dalle circolari e direttive ministeriali vigenti, a farlo presente al Direttore amministrativo e saranno valutati progetti individuali proposti e possibilità di applicazione nell'Ufficio giudiziario:

Dispone

l'accesso agli Uffici della Procura della Repubblica (plessi di Via Poma n.13, Via Conciliazione n.77 e Via Chiassi n.66) è limitato per l'utenza esclusivamente a coloro la cui presenza sia necessaria per la partecipazione e lo svolgimento di attività urgenti, in scadenza e non differibili, nonché per servizi pubblici essenziali;

il personale di vigilanza all'ingresso è tenuto ad accertare con cura le ragioni di accesso agli uffici della Procura da parte dell'utenza.



rimane in vigore l'OdS del 9 marzo 2020 valido sino al 3 aprile 2020, così integrato e modificato:

tutti gli uffici e le segreterie penali nell'orario ridotto di apertura al pubblico sono aperti al pubblico solo per gli atti urgenti e in scadenza;

tutte le informazione al pubblico saranno fornite dagli uffici e dalle segreterie penali per telefono o per mail ai numeri che risultano al sito web della Procura (il direttore amministrativo verificherà con regolarità la corrispondenza delle pagine web alla situazione effettiva degli indirizzi mail e dei numeri di telefono e provvederà agli aggiornamenti necessari), con possibilità di prenotare l'accesso fisico per mail nei soli casi urgenti o in scadenza.

La convocazione degli utenti sarà scaglionata per orari fissi, per evitare attese e conseguenti forme di assembramento.

dispone

i magistrati, sia togati che onorari, sino al 3 aprile 2020, periodo considerato dai DPCM 8 e 9 marzo 2020 (il periodo di efficacia invece del DPCM 11 marzo 2020 per le misure ivi previste è sino al 25 marzo), continueranno a svolgere regolarmente tutte le attività giudiziarie, potendo, se tecnicamente è possibile e non ne è pregiudicata la organizzazione del lavoro e il suo ordinato svolgimento, conciliare le stesse anche da remoto, rimanendo contattabili e comunicando preventivamente al Procuratore - e per conoscenza al Direttore Amministrativo Dott. Favia per i togati, e per conoscenza al Comm, Capo Dott. Antonioli per i VPO - con comunicazione scritta, anche via mail, i giorni che intendono lavorare da remoto, fermi restando gli adempimenti dei turni, della partecipazione alle udienze che non sono rinviate, delle urgenze, delle attività comunque non rinviabili, nonché di tutti gli adempimenti che non possono essere svolti da remoto e che richiedono la presenza in ufficio;

dispone

che la polizia giudiziaria invii le notizie di reato e i seguiti solo per via telematica al Portale Notizie di reato compilando tutti i quadri e le voci del sistema relativo e inserendo obbligatoriamente nel sistema informatico i dati completi relativi alla notizia di reato (generalità degli indagati, delle persone offese, qualificazioni giuridiche, luogo e data della notizia di reato), non presentando gli atti anche in cartaceo presso l'Ufficio giudiziario salvo che per le notizie di reato che contengono allegati con supporti fissi e non inviabili telematicamente;

la polizia giudiziaria privilegerà, nel periodo considerato dai DPCM citati, per tutto ciò che non necessita la partecipazione personale, i contatti con i magistrati e personale della Procura della Repubblica per via telefonica o telematica;

dispone



Che sia mantenuta tra le persone che sono all'interno degli Uffici giudiziari della Procura della Repubblica di Mantova la distanza interpersonale di almeno un metro (allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020 relativo alle misure igienico – sanitarie);

che sia evitata ogni forma di assembramento di persone nei luoghi di lavoro, oltrechè nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, siti nella Procura della Repubblica di Mantova;

invita

i Signori Avvocati, sempre nell'ottica di perseguire le finalità sanitarie relative alla emergenza coronavirus, a privilegiare nel periodo considerato dai DPCM citati i contatti con magistrati e personale della Procura della Repubblica di Mantova per via telefonica o telematica, per tutto ciò che non necessita la partecipazione personale.

Si comunichi ai Magistrati, al Personale amministrativo, alla Sezione di polizia giudiziaria, alle Forze dell'Ordine (elenco dei turni esterni).

Il Direttore Amministrativo darà pubblicità al presente OdS nel sito web della Procura e nel modo che riterrà più utile

Si comunichi altresì al Sig Procuratore Generale di Brescia., al Sig. Presidente del Tribunale, al Sig Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova, al CSM e al CG.

Mantova, 12 marzo 2020

Il Procuratore della Repubblica

Dott.ssa Manuela Fasolato

